



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

ORDINANZA DEL SETTORE Ordinanze del Sindaco
N. 53 del 22-03-2022 **ORIGINALE**

Oggetto: PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI UNGULATI SELVATICI IN AMBITO URBANO _ PROROGA DELL'ORDINANZA N. 344 DEL 15.12.2021.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la sicurezza dei cittadini è un obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale;
- con Ordinanza Sindacale n. 344 del 15/12/2021, al fine di tutelare l'incolumità e la salute dei cittadini, preoccupati per la costante e invadente presenza di cinghiali in ambito urbano, veniva disposto il controllo di tali suidi, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 44 comma 4 della Legge Regionale n. 10/2004 e s.m.e i. *"Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente"*;
- per l'esecuzione di quanto disposto nella suddetta Ordinanza, veniva incaricata la Polizia Provinciale di Chieti, in avalimento alla Regione Abruzzo;

RILEVATO che la stessa Polizia Provinciale, con nota del 14/03/2022, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data con il n. 15614, ha comunicato che sono pervenute ulteriori segnalazioni per la presenza di cinghiali in ambito urbano, invitando il Sindaco a valutare la possibilità di prorogare l'Ordinanza indicata in premessa e prossima alla scadenza;

RICHIAMATA la precedente Ordinanza sindacale n. 344 del 15/12/2021, la cui efficacia andrà a cessare il prossimo 26 marzo, con effetti che hanno permesso di ridurre la presenza di cinghiali in alcune aree urbane del Comune;

CONSIDERATO che il problema, seppur mitigato, non è stato risolto con i precedenti interventi, anche e soprattutto a causa dell'alto tasso riproduttivo della specie;

EVIDENZIATO che tale presenza desta preoccupazione nella cittadinanza, oltre a danni a persone e cose e impone l'assunzione di provvedimenti opportuni;

DATO ATTO che le attività di "controllo faunistico" attuate ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 157/1992 e s.m. e i. *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"* sono preordinate alla prevenzione dei danni e delle situazioni di conflitto riconducibili alla presenza ed all'impatto delle popolazioni selvatiche sull'ecosistema naturale o sulle attività antropiche;

VISTA la Legge 221/2015 e s.m. e i. *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”* e in particolare l'articolo 7 che detta disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili, vietandone il foraggiamento, nonché disponendo che gli animali rimossi non possano essere rimessi a vita libera;

VISTO il D.M. Ambiente 19 aprile 1996 e s.m. e i. *“Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione”* che annovera il cinghiale (*Sus scrofa*) tra le specie pericolose;

RICHIAMATO l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. *“Testo unico sugli enti locali”* il quale, al comma 4, stabilisce quanto segue: *“Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”*;

VISTI:

- la legge regionale n. 10/2004 e s.m. e i. *“Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente”* ed in particolare:
 - l'articolo 44 comma 4, secondo il quale: *“Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri abitati è autorizzato con ordinanza sindacale sentito l'ISPRA e informati la Regione, il Prefetto e l'ATC competente territorialmente. I piani di controllo sono svolti con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza. Gli interventi di controllo effettuati in deroga ai divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), della L. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolti con il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza. Per l'esecuzione di eventuali piani di abbattimento ci si può avvalere dei soggetti di cui al comma 7”*.
- il Piano delle attività di controllo del cinghiale, predisposto con D.G.R. n. 185/2018, modificata ed integrata con le successive D.G.R. n. 139/2019, D.G.R. 54/2021 e prorogata al 31/03/2021 con D.G.R. n. 757/2021;

RITENUTO necessario, stante la situazione descritta, di prorogare l'attività di controllo del cinghiale nelle zone urbane e aree limitrofe segnalate;

VISTO che in data 14/07/2021, prot. n. 40224, in merito alla problematica costituita dalla presenza di cinghiali nell'ambito urbano di questo Comune è stato richiesto parere tecnico, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 10/2004, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

VISTA la nota del 03/08/2021, prot. n. 43605, con la quale detto Istituto si è espresso favorevolmente in merito alle attività di contenimento che questo Comune intende attuare;

VISTO l'art.1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n.157, e in particolare l'art. 19 che disciplina il controllo della fauna selvatica;

VISTO l'art. 44 della L.R. Abruzzo n. 10/2004 e s. m.i.;

VISTO il TUEL, approvato con D. Lgs. N. 267/2000;

ORDINA

per tutto quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato, per motivi sanitari e di incolumità pubblica, la proroga dell'Ordinanza n. 344 del 15/12/2021, per un periodo di 90 (novanta) giorni;

DISPONE

1. la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online per un periodo non inferiore a 60 giorni;
2. che tutti gli interventi siano effettuati nel rispetto delle norme sulla sicurezza pubblica e della normativa in materia di prevenzione da Covid-19;
3. la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:
 - Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura, Servizio Supporto Tecnico all'Agricoltura, Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale;
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;
 - Questura di Chieti;
 - Comando Gruppo Carabinieri – Forestale di Chieti;
 - Stazione Carabinieri Forestale di Lanciano;
 - Ambito Territoriale di Caccia Chietino-Lancianese;
 - A.S.L 02 – Dipartimento Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica;
 - Comando Polizia Municipale;
 - ECO.LAN S.p.A.;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Lanciano (CH).

Il Responsabile P.O. della Funzione Ambiente attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa.

Il Responsabile di P.O.
Ing. Sara Di Toro

Il Sindaco
Avv. Filippo PAOLINI

Istruttore Amm.

Franco De Gregorio

Il Responsabile del Procedimento
Di Toro Sara

Il Sindaco
AVV. PAOLINI FILIPPO